

N. 00097/2012 REG.PROV.COLL.  
N. 00955/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 955 del 2010, proposto da:

- omissis - , rappresentato e difeso dagli avv. Marco Calandrino,  
Sandro Gianni, con domicilio eletto presso Avv. Sandro Gianni in  
Ancona, via G.Marconi, 149;

*contro*

Ministero della Salute, non costituito in giudizio;

*per l'annullamento*

ESECUZIONE SENTENZA N.194/09 CON LA QUALE IL  
TRIBUNALE DI ANCONA SEZIONE LAVORO HA ACCOLTO  
LA DOMANDA PER OTTENERE ADEGUAMENTO  
INDENNIZZO

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2011 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso depositato il 23.11.2010, si chiede la completa esecuzione della sentenza 194 del 24.3.2009 con il quale il Tribunale di Ancona, Sez.lavoro, ha disposto la condanna del Ministero della Salute a corrispondere al ricorrente - omissis - la somma di euro 22.875.07 dovuta sino alla data del 31.12.2007 a titolo di rivalutazione dell'Indennità Integrativa Speciale componente l'indennizzo ex legge 210/92.

Per l'effetto, il Giudice adito condannava il Ministero resistente all'adeguamento in base agli indici TIP dell'indennizzo complessivamente considerato, ed in specie nella parte relativa all'indennità integrativa speciale, nonché al pagamento in favore dell'istante delle differenze indennitarie tra quanto dovuto a titolo di rivalutazione in base al tasso annuale di inflazione programmata dell'indennizzo percepito ai sensi della legge n. 210/92, e quanto di fatto già liquidato, oltre interessi legali su ogni singolo rateo dal 121esimo giorno successivo alla domanda amministrativa sino al soddisfo, nonché

al pagamento delle “ulteriori somme che sono maturate e matureranno a titolo di rivalutazione monetaria dell’Indennità Integrativa Speciale sui ratei successivi”.

- detta sentenza è passata in giudicato per mancata impugnazione da parte del Ministero della Salute, come documentato dal ricorrente con certificato del 7.2.2011.

- il Ministero della Salute ha quindi provveduto a corrispondere con bonifico bancario al Sig. -omissis- l’ammontare a lui dovuto a titolo di somme arretrate, così come liquidate in sentenza.

- il Ministero però non avrebbe dato disposizioni affinché l’indennizzo percepito dal Sig. -omissis- venisse rivalutato anche per il futuro in relazione alla componente dell’indennità integrativa speciale, questo anche a seguito alla pubblicazione del D.L. 31.05.2010, n. 78, in applicazione dell’art. 11, commi 13 e 14.

- con atto di diffida a firma del legale del ricorrente notificato al Ministero della Salute in data 17.7.2010, il ricorrente ha chiesto al convenuto Ministero di dare esecuzione alla sentenza 194/09 del Giudice del Lavoro, in particolare riconoscendogli: l’adeguamento in via definitiva dell’indennizzo percepito ex legge 210/92 anche nella parte relativa all’indennità integrativa speciale secondo il tasso annuale di inflazione programmata; le somme arretrate maturate dal 1.6.2010 al 30.10.2010, a titolo di rivalutazione in base agli indici TIP della parte dell’indennizzo relativo all’indennità integrativa speciale, oltre interessi legali da oggi al saldo.

Il Ministero non ha dato riscontro alla diffida di cui sopra.

Successivamente alla sentenza indicata in epigrafe, è intervenuta una modifica normativa. Si tratta del Decreto Legge 31.5.2010. n. 78. convertito con Legge n. 122 del 29.7.2010 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30.7.2010), il quale all'art. 11, commi 13 e 14, recita: "Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 25.2.1992, n. 210 e successive modificazioni si interpreta nel senso che la somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale non è rivalutabile secondo il tasso di inflazione. Fermo restando gli effetti espliciti da sentenze passate in giudicato per i periodi da esse definiti, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessa l'efficacia di provvedimenti emanati al fine di valutare la somma di cui al comma 13 in forza di un titolo esecutivo. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore del presente decreto."

Il ricorrente chiede l'integrale esecuzione della sentenza 194/2009 contestando la normativa sopravvenuta, e deducendo, in particolare, la violazione del rispetto del principio di intangibilità del giudicato la violazione della carta UE, della CEDU e della Costituzione, chiedendo la disapplicazione della normativa per contrasto con la Carta dell'Unione Europea e affermandone, in ogni caso, l'illegittimità costituzionale per contrasto con gli art. 47 Carta UE, 6 CEDU, 117 Cost. con gli artt. 21 Carta UE, 14 CEDU, 3 e 117 Cost., contrasto con gli artt. 1,2, 3, 35 Carta UE, 2,8 CEDU, 2, 32,38,117 Cost. e il contrasto con gli artt. 25, 102, 104, 111 Cost. Il ricorrente chiede, in subordine, la cristallizzazione

dell'importo dovuto al 31.5.2010.

Il Ministero della Salute non si è costituito in giudizio.

Con ordinanza istruttoria n. 281/2011 il Tribunale ha ordinato al Ministero della Salute di depositare una dettagliata relazione dove vengano indicate le somme corrisposte al ricorrente in relazione alla Sentenza del Tribunale di Ancona, Sez. Lavoro 194 del 24.3.2009, anche successivamente al deposito nel ricorso in epigrafe, e in che modo abbia inciso su tali somme la disposizione di cui all'art. 11 c. 13 e 14 del DL 78/2010.

Il Ministero ha adempiuto all'incombente.

Alla Camera di Consiglio del 15.12.2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

1 Il ricorso è fondato.

1.1 Infatti, la Corte Costituzionale con sentenza n. 293 del 9.11.2011, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11, commi 13 e 14, del decreto legge 315.2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 30.7.2010, n. 122. Tale normativa era stata ritenuta da una significativa decisione giurisprudenziale (si veda Tar Lecce 22.4.2011 n. 763) non ostativa al riconoscimento della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale per le sentenze passate in giudicato, ma in tutta evidenza la dichiarazione della loro illegittimità incostituzionale supera tale interpretazione, risolvendo radicalmente la questione.

1.2 Ne consegue che il Ministero della Salute dovrà dare, qualora non abbia già provveduto, piena esecuzione alla sentenza 194/2009 del Tribunale di Ancona-Sez.Lavoro, pacificamente passata in giudicato.

1.3 Deve quindi essere data esatta esecuzione alla sentenza del Tribunale di Ancona, in quanto l'amministrazione si è limitata alla suddetta rivalutazione ed al riconoscimento delle differenze maturate sino all'entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2010, senza per questo provvedere alla erogazione delle ulteriori somme dovute, al medesimo titolo, per il periodo successivo.

2 Nei sensi di cui si è detto il ricorso deve dunque essere accolto, conseguendone l'ordine alla Amministrazione intimata di provvedere senza indugio alla esecuzione della sentenza in epigrafe indicata con particolare riferimento al riconoscimento in via definitiva della rivalutazione sulle somme dovute a titolo di indennità integrativa speciale (IIS), con i relativi accessori, se dovuti, entro 45 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

2.1 In caso di mancata esecuzione nel termine di cui sopra si provvederà, su istanza di parte e con separata ordinanza, alla nomina di un commissario ad acta.

2.2 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

ordina all'amministrazione intimata di provvedere alla esatta e completa esecuzione, nei sensi di cui in motivazione, della sentenza n. 194/2009 del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro.

Condanna l'Amministrazione intimata al pagamento delle spese di causa, nella misura complessiva di € 1.000 più accessori di legge, a favore dei procuratori del ricorrente, dichiaratosi antistatari ai sensi del comma 1 dell'art. 93 c.p.c.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Passanisi, Presidente

Gianluca Morri, Consigliere

Giovanni Ruiu, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/01/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)